

Prot.n.p71757NE

Roma, 10 aprile 2012

**Egr. On. Gianfranco Conte**  
Presidente VI Commissione Finanze  
CAMERA DEL DEPUTATI  
Palazzo Montecitorio  
Piazza del Parlamento, 24  
00186 Roma

Oggetto: AC 5109 (conversione Decreto-legge Fiscale n. 16/12) - proposta di emendamento.

---

In sede di conversione in legge del Decreto-Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo, all'art. 24, lettera d-bis), è stata approvata la seguente modifica all'art. 194, comma 3 del D.Lgs. 152/06 (c.d. Testo unico ambientale):

*“d-bis) all’articolo 194, comma 3, dopo le parole “garanzie finanziarie di cui al comma 10 del medesimo articolo 212” è aggiunto il seguente periodo: «Le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, fra i quali quelli da imballaggio, devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell’autorità del Paese di destinazione dalla quale risulti che nella legislazione nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle previste dal diritto dell’Unione europea, ivi incluso un sistema di controllo sulle emissioni di gas serra, e che l’operazione di recupero nel Paese di destinazione sia effettuata con modalità equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla legislazione in materia di rifiuti del Paese di provenienza»*

Pur concordando sull’obiettivo dichiarato di garantire la tracciabilità dei rifiuti e la tutela ambientale, la disposizione in parola, così come è stata formulata, non appare in grado di centrare lo scopo, in quanto essa ostacola e, addirittura, rischia di bloccare le spedizioni per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti. Infatti tale disposizione pone a carico delle imprese **oneri insostenibili ma soprattutto inapplicabili**, per diverse ragioni tra cui:

1. non indica le modalità e le procedure da seguire per ottenere il rilascio di detta dichiarazione, né indica le Autorità dei Paesi di destinazione competenti al rilascio;
2. non indica quali siano i parametri per poter dichiarare che "l'operazione di recupero nel Paese di destinazione sia effettuata con modalità equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla legislazione in materia di rifiuti del Paese di provenienza", d'altronde le valutazioni di compatibilità degli ordinamenti sono demandati ad Organi sovranazionali e non alle singole Autorità di un Paese;
3. rimette al potere discrezionale di Paesi terzi la possibilità di condizionare l'attività delle imprese operanti nel settore,

ma soprattutto la dichiarazione prevista dall'art. 24, lettera d-bis) **non rientra tra i documenti previsti dal Regolamento comunitario 1013/06** in materia di import ed export di rifiuti, ponendosi in contrasto con il citato Regolamento comunitario che prevede, nel caso dei rifiuti recuperabili della Lista verde, solo obblighi generali di informazione.

L’oggettiva impossibilità per le imprese che effettuano il trasporto di rifiuti di allegare alla spedizione la suddetta dichiarazione **rischia di causare seri problemi all’espportazione dei rifiuti, tra cui rientrano altresì i materiali recuperabili, di mettere ancora più in crisi il settore della**

**gestione dei rifiuti e di bloccare la raccolta differenziata in tutta Italia, destinando molte imprese italiane ad una inevitabile debacle economica ed occupazionale.**

Si ricordi che in Italia l'export ha assunto ormai un ruolo fondamentale non solo nel campo dello smaltimento dei rifiuti (a causa della carenza di impianti adeguati e a tecnologia complessa in ambito nazionale) ma anche come mercato di collocamento dei rifiuti e materiali raccolti e selezionati, al punto che sarebbe impensabile non ricorrere a tale canale, a meno di non interrompere le raccolte differenziate urbane o da utenze commerciali, artigianali e produttive in genere. Per alcuni settori come carta e gomma, l'esportazione verso mercati extra-europei rappresenta uno sbocco necessario per avviare a riciclo ingenti quantità di materiali recuperabili, i quali, se destinati a Paesi che li considerano rifiuto, devono essere esportati come rifiuti secondo le regole europee (cit. Reg. n. 1013/06 e successive modifiche).

Per di più, dubbi sulla reale efficacia della disposizione derivano dal fatto che, quand'anche l'impresa che opera il trasporto riuscisse ad ottenere tale dichiarazione dall'Autorità straniera, la veridicità della stessa, considerata appunto l'indeterminatezza della forma e del contenuto, non sarebbe oggettivamente riscontrabile dalle Autorità italiane.

Si osserva che la dichiarazione in questione dovrebbe essere fornita anche dalle Autorità degli altri Stati membri UE, **con evidenti profili di incompatibilità con il diritto europeo e probabili contenziosi in sede comunitaria.**

Da ultimo, si evidenzia che, in sede di esame del provvedimento al Senato, la Commissione Territorio ha chiesto nel proprio parere di **sopprimere la norma in parola**, mentre la Commissione Affari Costituzionali ha approvato un ordine del giorno (G/3194/10/1) che impegna il Governo ad istituire un tavolo di confronto con le rappresentanze delle categorie degli operatori interessati, con le Autorità e con gli enti di controllo competenti sulle modalità di applicazione della norma in esame, sulle cause che impediscono o limitano il corretto espletamento delle procedure per l'esportazione dei rifiuti, nonché sugli ostacoli che frenano il reimpiego delle materie prime seconde all'interno del Paese, in linea con gli obblighi e i principi stabiliti dall'Unione europea e con l'obiettivo di promuovere la tracciabilità dei rifiuti ed il corretto avvio a recupero degli stessi.

Per i motivi sopra esposti, riportati anche nella motivazione all'emendamento allegato, si richiede la **soppressione della norma** introdotta dalla citata legge di conversione del Decreto-Legge n. 5/12, **nell'ambito della discussione del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 2 marzo 2012, n. 16**, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (AC. 5109).

Ringraziando per l'attenzione, si confida nel positivo accoglimento di quanto richiesto.

Distinti saluti.

Il Segretario FISE UNIRE  
Maria Letizia Nepi

Il Segretario FISE Assoambiente  
Elisabetta Perrotta

Allegato: p71757\_Allegato